

Giurisprudenza

Importazioni extra Ue in esenzione solo se le merci entrano in deposito

3 Febbraio 2016

Nell'applicare la pena va però tenuto conto dell'autofatturazione in sede di estrazione e del tempo passato fra l'omissione dell'Iva all'importazione e il pagamento di quella interna

Thumbnail Image not found or type unknown
Con la sentenza in rassegna (n. 16109/2015), la Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine ad alcune questioni riguardanti la corretta applicazione della normativa nazionale in materia di depositi Iva, di cui all'articolo 50-*bis* del decreto legge n. 331/1993, e attinenti, in sostanza, alle modalità per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione del pagamento Iva in favore dei soggetti che importano merce extra Ue destinata all'immissione in depositi fiscali Iva.

In particolare, la fattispecie oggetto della controversia riguarda un soggetto, spedizioniere e gestore di un deposito fiscale ai fini Iva, che aveva assistito alcuni importatori nelle operazioni di importazione di merci provenienti da Paesi terzi: espletate le operazioni doganali, la merce era stata dichiarata essere destinata a tale deposito Iva con conseguente sospensione del pagamento dell'Iva all'importazione; l'Iva era stata successivamente assolta dagli importatori all'atto dell'estrazione della merce dal magazzino Iva in regime di *reverse charge*, con emissione di autofatture.

L'accertamento dell'Agenzia delle Dogane aveva riguardato il mancato assolvimento dell'Iva all'importazione in ragione della verifica compiuta, dalla quale emergeva che alcune partite di merci importate da paesi extra Ue non erano mai state materialmente introdotte nel deposito, pur avendo usufruito della sospensione del pagamento dell'Iva.

Al fine di definire la controversia in esame, i giudici di legittimità sono stati chiamati a verificare, in particolare, se: il beneficio del mancato pagamento dell'Iva all'atto dell'immissione di beni extra Ue in libera pratica, sancito dall'articolo 50-*bis*, comma 4, lettera b), Dl n. 331/1993, presupponga la

materiale introduzione della merce nel deposito fiscale ai fini Iva; il meccanismo della “autofatturazione”, previsto dal comma 6 del medesimo articolo 50-*bis*, integri il pagamento dell'Iva all'importazione; la mancata considerazione dell'assolvimento dell'Iva interna con il sistema dell'autofatturazione determini una lesione del principio di neutralità fiscale o comunque importa una duplicazione d'imposta.

Occorre preliminarmente ricordare che le questioni sopra esposte avevano già trovato risposta nella giurisprudenza della Cassazione (al riguardo, si veda la sentenza n. 12262/2010). Con la sentenza in rassegna, tuttavia, i giudici di legittimità hanno provveduto a rivedere la propria posizione per tenere conto dei rilevanti principi interpretativi recentemente affermati nella materia dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza “Equoland” (17 luglio 2014, causa n. C-272/13).

E invero, facendo applicazione di tali principi interpretativi al caso di specie (nel quale la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto, ai fini del regime sospensivo dell'Iva all'importazione, la sufficienza dell'annotazione delle merci nel magazzino e non la materiale introduzione della merce in deposito nonché l'idoneità del sistema di assolvimento dell'Iva all'atto dell'estrazione dei beni solo virtualmente inseriti in deposito con il sistema dell'autofatturazione), la Cassazione ha ravvisato la parziale contrarietà a diritto della decisione di merito impugnata.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno confermato che, ai fini del regime sospensivo dell'Iva all'importazione, si rende necessario l'effettivo inserimento della merce nel deposito Iva; pertanto, in caso di mancato immagazzinamento, deve ritenersi realizzata una vera e propria sottrazione della merce, dalla quale scaturisce l'immediata insorgenza dell'obbligazione fiscale concernente l'Iva all'importazione.

Per quel che riguarda, invece, la questione relativa agli effetti dell'assolvimento dell'Iva interna con il sistema dell'autofatturazione all'atto dell'estrazione delle merci a elidere sulla pretesa fiscale relativa all'Iva all'importazione azionata dall'Agenzia delle Dogane, la Cassazione ha ritenuto che la decisione impugnata debba essere rivista in relazione ai principi espressi dalla richiamata sentenza “Equoland”, nella quale si affermava che, in conformità con il principio di neutralità dell'imposta, non è legittimo richiedere il pagamento dell'Iva all'importazione, sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

In sostanza, la Corte di giustizia aveva ritenuto che la differenza fra Iva all'importazione e Iva interna non può impedire l'assolvimento della prima per effetto dell'autofatturazione in sede di estrazione, inscrivendosi peraltro la posizione espressa nella sentenza “Equoland” nell'ordine di idee già espresso dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza 25 febbraio 1988, causa n. C-299/86), secondo il quale l'Iva all'importazione richiesta dallo Stato italiano ha natura di tributo interno

(indirizzo, quest'ultimo, confermato di recente da Cassazione, 19 settembre 2014, n. 19749).

Sotto il profilo sanzionatorio, la Cassazione ha affermato che la sanzione applicabile all'importatore che si avvale del sistema di sospensione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione senza immettere materialmente nel deposito Iva la merce extra Ue va individuata nel paradigma normativo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1972. Tale sanzione deve essere applicata, peraltro, in ragione di criteri di proporzionalità, dovendosi considerare la rilevanza del pagamento effettuato all'atto di estrazione della merce con le forme della autofatturazione disciplinata dall'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge n. 331/1993, e tenendo conto del tempo intercorso fra l'omesso versamento dell'Iva all'importazione e l'eventuale assolvimento dell'Iva interna, con annotazione nei relativi registri, all'atto dell'estrazione della merce; ciò, anche al fine di vagliare l'eventuale applicazione alla fattispecie delle misure sanzionatorie ridotte previste dal medesimo articolo 13 in caso di ritardo nel versamento.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, i giudici di legittimità hanno concluso nel senso di cassare, con rinvio, la sentenza di merito impugnata.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/importazioni-extra-ue-esenzione-solo-se-merci-entrano-deposito>